

Una recente sentenza della **Corte di Cassazione** afferma la riconducibilità del *gioco o delle scommesse nell'ambito delle attività speculative rientranti nell'applicazione del reato di Auto-riciclaggio, paragonandola con i derivati o i futures*. Questi strumenti, comunque speculativi, sono caratterizzati, a parere dei **Giudici**, da *un'alea che non è molto dissimile da quella del gioco d'azzardo*.

L'aleatorietà di entrambi i negozi è il tratto distintivo che li accomuna e che li farebbe rientrare, in linea di principio, nella definizione di *speculazione*. In particolar modo, la sovrapposizione appare quasi completa nel caso di contratti *derivati speculativi*, per i quali nessuno dei due contraenti è titolare del rischio legato al bene sottostante; in altri termini il rischio viene "creato" ad hoc per la stipulazione del contratto stesso – molto similmente a quanto avviene nelle scommesse – ; esso non è detenuto antecedentemente da una delle parti. Tuttavia tale equiparazione, non certa né in giurisprudenza né in dottrina.

Come evidenziato anche dalla citata *sentenza* della **Corte di Cassazione**, nel gioco ad estrazione a sorte, come quello del lotto, basato appunto su una casualità pura degli esiti, *la personale abilità del giocatore appare fuori causa*, pertanto le scelte di quest'ultimo non possono fondarsi su opzioni e modalità razionali. Ne consegue che questa tipologia di gioco sarebbe difficilmente riconducibile nella categoria delle attività speculative. Discorso diverso è il caso delle scommesse sportive o delle slot. Per questa tipologia di giochi esistono sistemi in grado di "mitigare" i rischi delle perdite e di prevedere con un certo grado di esattezza gli esiti delle puntate, ad esempio le "giocate multiple, le elaborazioni statistiche, gli algoritmi sul calcolo delle probabilità"; senza menzionare il fenomeno del match-fixing, ossia delle "partite truccate", risultando in tal modo "del tutto arbitraria, se non evanescente, la dicotomia fondata tra attività implicanti rischio calcolato/calcolabile (dunque speculative) e attività caratterizzate dalla pura alea".

Vi è, di conseguenza, una tipologia complessa, per cui equiparare i giochi e le scommesse in un'unica tipologia, rende poi un'indagine sulla comparabilità alla categoria dei contratti derivati e, quindi, per riflesso alle attività speculative del tutto carente. Appare utile un pronunciamento delle **Sezioni Unite**, per il conferimento di ulteriori elementi ricostruttivi della fattispecie del reato di **Auto-riciclaggio** che è ancora lontano dall'essere assorbita compiutamente dal nostro ordinamento **Gius-penalistico**.